



**ORDINANZA CONCERNENTE
LE TASSE INERENTI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
MODIFICA**

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamati:

- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), in particolare gli articoli 18, 18a, 18b e 28 entrati in vigore il 1° luglio 2017;
- il Messaggio municipale no. 44 del 21 agosto 2018 con il quale il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale il progetto di modifica del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) conseguente all'introduzione delle citate normative a livello cantonale:

ritenuto che il Consiglio comunale, in data 15 ottobre 2018, ha approvato la modifica al RGR stabilendo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato (articolo 190 cpv. 1 della Legge organica comunale – LOC);

richiamati pertanto:

- l'articolo 16 RGR che definisce gli importi minimi e massimi della tassa base per il finanziamento dei costi di gestione dei costi fissi di gestione del servizio ai sensi dell'articolo 18a LALPAmb;
- l'articolo 17 RGR, il quale stabilisce che il Municipio, mediante Ordinanza, fissa annualmente i prezzi di vendita dei sacchi ufficiali tassati ai sensi dell'articolo 18b LALPAmb;
- l'articolo 21 cpv. 1 RGR, secondo cui le tasse indicate agli articoli 16, 17 e 18 RGR sono fissate annualmente dal Municipio mediante ordinanza;

richiamata inoltre la risoluzione del Consiglio di Stato no. 4759 del 10 ottobre 2018 nella quale sono stati fissati gli importi minimi e massimi della tassa sul sacco applicata dai Comuni per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;

visto infine l'articolo 192 LOC che attribuisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione numero 2883 del 17 dicembre 2018

d e c i d e :

1. L'Ordinanza municipale del 14 giugno 2010 concernente le tasse inerenti la gestione dei rifiuti è modificata come segue:

Articolo 1 – Tassa base annua per gli utenti del territorio al Piano (articolo 16 RGR)

La tassa base annua ammonta a:

- a) Fr. 135.- per le economie domestiche (primarie e secondarie)
- b) Fr. 180.- per i commerci, artigianati industrie e servizi
- c) Fr. 500.- per gli esercizi pubblici

Articolo 2 – Tassa base annua per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca (articolo 18 RGR)

Invariato

Articolo 3 – Tassa sul sacco e sui contenitori (articolo 17 RGR)

Il prezzo di vendita dei sacchi tassati e dei braccialetti per i contenitori, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, è così fissato:

	Vendita (IVA 7.7% compresa) Fr. / sacco	Vendita (IVA 7.7% compresa) Fr. / rotolo
sacco da 17 litri	--.65	6.50
sacco da 35 litri	1.30	13.--
sacco da 60 litri	2.15	21.50
sacco da 110 litri	4.--	20.--
braccialetto contenitori 800 litri	30.-- al pezzo	

Articolo 5 – Entrata in vigore delle tasse base

Le nuove tasse base di cui alla presente Ordinanza (articolo 1) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

Articolo 6 – Entrata in vigore della tassa sul sacco e sui contenitori

I prezzi di vendita dei sacchi tassati e dei braccialetti tassati per i contenitori (articolo 3) entrano in vigore il 1° gennaio 2019. Al nuovo prezzo di vendita sono assoggettate anche le scorte in giacenza presso i rivenditori il 31 dicembre 2018. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano i prezzi di vendita stabiliti dall'Ordinanza municipale del 14 giugno 2010, oggetto della presente modifica.

2. Le modifiche di cui alla presente Ordinanza entrano in vigore con effetto il 1° gennaio 2019. È riservata l'approvazione delle modifiche apportate al RGR da parte del Consiglio di Stato.
3. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni (articolo 192 LOC), precisamente, tenuto conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019, dal 20 dicembre 2018 al 4 febbraio 2019.
4. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro il termine del periodo di pubblicazione secondo il precedente articolo. Per le tasse di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza, a eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.

Cugnasco, 17 dicembre 2018

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Luca Foletta